

Allegato gruppo c)

Spagna 1979	Italia 1984	Malta 1993	Portogallo 2004
<p>Articolo VI – 1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso secondo le norme del diritto canonico.</p> <p>Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l'iscrizione nel Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell'esistenza del matrimonio.</p> <p style="text-align: center;">PROTOCOLLO FINALE (circa l'articolo VI, 1)</p> <p>Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all'incaricato del Registro civile competente l'atto del matrimonio canonico per la sua opportuna iscrizione, per il caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate.</p> <p>Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto, vengono acquisiti in buona fede da terzi.</p>	<p>Articolo 8 – 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.</p> <p>La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:</p> <p>a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta chiesta per la celebrazione;</p> <p>b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile;</p> <p>La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.</p> <p>La richiesta di trascrizione è fatta per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.</p> <p>L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.</p> <p>Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale della stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.</p> <p>La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.</p>	<p>Articolo 1 – 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati a Malta secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica, dal momento della loro celebrazione, a condizione che:</p> <p>a) risulti da un attestato del "Marriage Registrar" che sono state eseguite le pubblicazioni richieste dalla legge civile, o che vi è stata dispensa dalle stesse, costituendo tale attestato una prova definitiva ed insindacabile della regolarità delle pubblicazioni o della dispensa dalle stesse;</p> <p>b) il Parroco del luogo dove è stato celebrato il matrimonio trasmetta al Registro Pubblico un esemplare originale dell'atto di matrimonio redatto nella forma stabilita di comune intesa fra le Alte Parti e sottoscritto dall'Ordinario del luogo o dal Parroco o dal loro Delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio.</p> <p>2. La Santa Sede prende atto che la Repubblica di Malta riconosce gli effetti civili dei matrimoni canonici quando non sussista tra i contraenti un impedimento che, secondo la legge civile, produca la nullità del matrimonio e che la stessa legge civile consideri inderogabile o non dispensabile.</p>	<p>Articolo 13 – 1. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile.</p> <p>2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche presso i competenti uffici dell'anagrafe.</p> <p>3. I matrimoni in "articolo mortis", nell'imminenza del parto, o la cui immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall'Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potranno essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni.</p> <p>4. Il parroco trasmette entro tre giorni copia integrale dell'atto di matrimonio al competente ufficio dell'anagrafe affinché vi sia trascritto; la trascrizione deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al parroco entro il giorno immediatamente seguente a quello in cui fu effettuata, con l'indicazione della data.</p> <p>5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto canonico, le parti possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio.</p> <p>Articolo 14 – 1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della celebrazione, se la trascrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti relativamente ai terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione.</p> <p>2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi.</p>

Allegato gruppo c)

Spagna 1979	Italia 1984	Malta 1993	Portogallo 2004
<p>2. In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell'ordinamento civile se sono dichiarati conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente.</p>	<p>2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:</p> <p>a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;</p> <p>b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;</p> <p>c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.</p> <p>La corte d'appello potrà, nella sentenza tesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.</p>	<p>Articolo 3 – La Repubblica di Malta riconosce per tutti gli effetti civili, nei termini del presente Accordo, le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici e diventati esecutivi.</p> <p>Articolo 5 – Le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici sono riconosciuti come efficaci per gli effetti civili, a condizione che:</p> <p>a) dalle parti, o da una di esse, sia presentata domanda alla Corte di Appello insieme con una copia autentica della sentenza o decreto, e con una dichiarazione di esecutività secondo il diritto canonico rilasciata dal tribunale che ha emanato la decisione esecutiva;</p> <p>b) consti alla Corte d'Appello che:</p> <p>(i) il tribunale ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità del matrimonio in quanto era stato celebrato secondo la forma canonica della Chiesa Cattolica o con dispensa da essa;</p> <p>(ii) nel procedimento giudiziario canonico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo sostanzialmente non difforme dai principi della Costituzione di Malta;</p> <p>(iii) nel caso di un matrimonio celebrato a Malta dopo l'11 agosto 1975 è stato consegnato o trasmesso al Registro Pubblico l'atto di matrimonio prescritto dalla legge civile;</p> <p>(iv) non esiste una sentenza contraria emanata dai tribunali civili e passata in giudicato, basata sugli stessi capi di nullità.</p> <p>Articolo 7 – 1. I decreti del Romano Pontefice “super matrimonio rato et non consumato” sono riconosciuti per gli effetti civili dalla Repubblica di Malta, dietro richiesta, accompagnata da copia autentica del decreto pontificio, presentata alla Corte d'Appello dalle parti o da una di esse.</p> <p>2. La Corte d'Appello ordina il riconoscimento dei decreti di cui al numero 1 del presente articolo se consta ad essa che gli stessi decreti sono relativi a matrimoni celebrati secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica:</p> <p>a) dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;</p> <p>b) anche prima dell'entrata in vigore di questo Accordo, a condizione che la copia del decreto sia presentata da ambedue le parti o almeno da una di esse non contraddicente l'altra parte.</p>	<p>Articolo 16 – 1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate dall'organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a richiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.</p> <p>2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:</p> <p>a) se sono autentiche;</p> <p>b) se provengono dal tribunale competente;</p> <p>c) se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e della uguaglianza e</p> <p>d) se nei risultati non contraddicono i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.</p>

Allegato gruppo c)

Spagna 1979	Italia 1984	Malta 1993	Portogallo 2004
<p>3. La Santa Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e ricorda a coloro che celebrano il matrimonio canonico il grave obbligo che assumono di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare di rispettarne le proprietà essenziali.</p>	<p>3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.</p>		<p>Articolo 15 – 1. Celebrando il matrimonio canonico, i coniugi assumono per ciò stesso, di fronte alla Chiesa, l'obbligo di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e, in particolare, di rispettarne le proprietà essenziali.</p> <p>2. La Santa Sede, mentre riafferma la dottrina della Chiesa Cattolica circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ricorda ai coniugi, che hanno contratto matrimonio canonico, il grave dovere, che ad essi incombe, di non valersi della facoltà civile di chiedere il divorzio.</p>
	<p>PROTOCOLLO ADDIZIONALE</p> <p>4. In relazione all'Art. 8:</p> <p>a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:</p> <p>1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;</p> <p>2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;</p> <p>3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.</p> <p>b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:</p> <p>1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;</p> <p>2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;</p> <p>3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.</p>	<p>Articolo 8 – Nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine al riconoscimento dei decreti di cui all'articolo 7, come pure delle sentenze di nullità e dei decreti di ratifica di nullità di matrimonio di cui all'articolo 3, la Corte d'Appello non procede al riesame del merito.</p> <p>PROTOCOLLO ADDIZIONALE</p> <p>II. In relazione all'art. 1,2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1,2 si intendono come impedimenti considerati inderogabili o non dispensabili dalla legge civile:</p> <p>a) il difetto di età, che è di sedici anni compiuti per ambedue le parti;</p> <p>b) l'infermità di mente di almeno una delle parti che renda incapace di contrarre matrimonio;</p> <p>c) la consanguineità in linea retta e, fino al secondo grado, in linea collaterale;</p> <p>d) la sussistenza di un precedente matrimonio, valido agli effetti civili, di almeno una delle parti.</p>	